

N. 10574 di repertorio

N. 6772 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' "NASHIRA S.P.A."
DEL GIORNO 13 DICEMBRE 2021

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2375, ULTIMO COMMA, C.C.

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di dicembre.

Alle ore 14,40 (quattordici e quaranta).

In Milano, via Leopardi, n. 27.

Io sottoscritto dottor LORENZO GROSSI, Notaio residente a Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

quale Notaio incaricato, con il consenso unanime di tutti gli aventi diritto ed ai sensi di legge, di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della società:

"NASHIRA S.P.A."

con sede legale in Padova (PD), Passeggiata Arturo Miolati, n. 2, con il capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), interamente versato, diviso in numero 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, iscritta al Registro delle Imprese di Padova e con il codice fiscale n. 05364590280, R.E.A. n. PD-462451, soggetta a direzione e coordinamento di "Caprera & Partners S.p.A.", convocata in Milano, via Leopardi, n. 27, alle ore 14,00 (quattordici) del giorno 13 (tredici) dicembre 2021 (duemilaventuno) tramite avviso inviato per posta elettronica a tutti gli aventi diritto in data 25 novembre 2021 ai sensi del disposto dell'art. 14 del vigente statuto, e pubblicato tramite il provider di servizi "SPAFID CONNECT" nel registro Italiano della Borsa di Vienna "www.emarketstorage.com" (SDIR) in data 26 novembre 2021, per discutere e deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO:

1) *approvazione della modifica statutaria che preveda la chiusura del primo bilancio d'esercizio al 31 marzo 2022 e che i successivi bilanci si chiudano al 31 dicembre di ogni anno, con conseguente modifica dell'art. 28 del vigente statuto sociale, sottoposta alla condizione sospensiva dell'approvazione di tale modifica da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "Euro 4.000.000,00 – Prestito partecipativo subordinato tasso fisso + remunerazione variabile con scadenza 10 maggio 2024" - ISIN: IT0005443640, negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Vienna MTF;*

2) *varie ed eventuali."*

Io Notaio, presente in tali luogo, giorno e ora,

- premesso -

- che l'assemblea straordinaria della società in data 23 aprile 2021, di cui al verbale in pari data, n. 51051/23035 di repertorio del Notaio Dario Cortucci di Milano, registrato a Milano TP2 il 26 aprile 2021 al n. 34229 serie 1T, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario di Euro 4.000.000,00, ai sensi del disposto dell'art. 32 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, e s.m.i., negoziato sul sistema multilaterale di negoziazione Vienna MTF, terzo mercato gestito dalla Borsa di Vienna, avente codice ISIN: IT0005443640;

- che il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la



**STUDIO NOTARILE
GROSSI**

via A. Volta, 30/32
20011 Corbetta (MI)
Tel. 0297271267

via G. Leopardi, 27
20123 Milano
Tel. 024390165

viale A. Manzoni, 36/a
20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 0294699519

Registrato
a Milano - DPII
il 17/12/2021
n. 131477
serie 1T
€ 356,00

**Iscritto al Registro
Imprese**
di PADOVA
in data 21/12/2021
prot. n.: 136142

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 del codice civile;

- ciò premesso -

dichiaro e do atto che i lavori assembleari si sono svolti alla mia continua presenza mediante il sistema di videocomunicazione "zoom.us", nel luogo, giorno e ora indicati nella convocazione, come segue:

"Assume la Presidenza, a norma di legge e dell'art. 16 del vigente statuto, il signor:

MATTEUCCI Maurizio Giuseppe, nato a Milano (MI) il giorno 27 marzo 1963, domiciliato per la carica presso la sede della società, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società,

collegato in videoconferenza ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale e dell'art. 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, e come consentito, inoltre, dalla Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano,

il quale constata, fa constatare e dà atto della presenza:

- del Consiglio di Amministrazione della società in persona di se stesso quale Presidente e dell'altro consigliere signora CAPRERA Rita, entrambi collegati in videoconferenza;

- del Collegio Sindacale nelle persone dei signori AMATI Paolo, Presidente, e dei Sindaci Effettivi signori BOTTONI Andrea, e PROVENZANO Salvatore, tutti collegati in videoconferenza;

- di se stesso anche quale socio titolare di numero 24.500 (ventiquattromilacinquecento) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, che rappresentano il 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale;

- della società "CAPRERA & PARTNERS S.P.A.", iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi e con il codice fiscale n. 09668720965, debitamente rappresentata dal suo Amministratore unico e legale rappresentante signora CAPRERA Rita, titolare di numero 25.500 (venticinquemilacinquecento) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, che rappresentano il residuo 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, e, pertanto, dell'intera compagine sociale;

- l'assenza del Rappresentante Comune degli obbligazionisti, che non risulta essere ancora stato eletto dagli obbligazionisti stessi, nonché l'assenza di ogni portatore di obbligazioni, dandosi atto che tutti gli obbligazionisti sono stati avvisati della convocazione della presente assemblea, mediante avviso pubblicato tramite il provider di servizi "SPAFID CONNECT" nel registro Italiano della Borsa di Vienna "www.emarketstorage.com" (SDIR) in data 26 novembre 2021, come già sopra indicato.

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, tutti collegati da remoto mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni di opportunità e convenienza che consigliano di modificare la data di chiusura dell'esercizio in corso, primo esercizio della società, portandola dall'originaria scadenza prevista con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 marzo 2022 e che i successivi esercizi si chiudano al 31 dicembre di ogni anno, il tutto sot-

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

toposto alla condizione sospensiva dell'approvazione di tale modifica da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti, portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "Euro 4.000.000,00 – Prestito partecipativo subordinato tasso fisso + remunerazione variabile con scadenza 10 maggio 2024" - ISIN: IT0005443640, negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Vienna MTF, in quanto la modifica inciderebbe sulla determinazione del piano di ammortamento del prestito obbligazionario stesso.

Tale modifica è attuabile in quanto rispetta, sia per il primo esercizio, sia per gli esercizi successivi, la durata annuale dell'esercizio sociale, di cui all'art. 2364 c.c., e viene assunta in epoca che consente l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge stessa. La modifica proposta risulta fondata sulle ragioni obiettive e concordanti consistenti nella esigenza di poter contabilizzare in bilancio i risultati delle operazioni in corso, il cui iter è stato rallentato dal protrarsi dell'emergenza pandemica da Covid-19.

Il Presidente esclude espressamente, inoltre, che, secondo i dati disponibili al momento della presente assemblea, la modifica proposta procuri l'effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici della società.

Prende, poi, la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, a nome dell'organo da lui presieduto, conferma quanto esposto dal Presidente e dà parere favorevole alla proposta modifica statutaria.

Il Presidente, quindi, dato atto che il capitale sociale risulta, nel suo attuale ammontare, interamente sottoscritto e versato, invita l'assemblea a deliberare in proposito.

L'assemblea, dopo esauriente dibattito, con il voto favorevole di tutti i soci, portatori nel complesso di numero 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, che rappresentano il 100% (cento per cento) del capitale sociale, e, pertanto, all'unanimità dei voti, espressi per appello nominale da tutti i summenzionati soci,

DELIBERA:

1) di modificare la chiusura dell'esercizio in corso, primo esercizio della società, portandola dall'originaria scadenza prevista al 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 e che i successivi esercizi si chiudano al 31 dicembre di ogni anno, il tutto sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione di tale modifica da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "Euro 4.000.000,00 – Prestito partecipativo subordinato tasso fisso + remunerazione variabile con scadenza 10 maggio 2024" - ISIN: IT0005443640, negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Vienna MTF;

2) di modificare, in conseguenza a quanto sopra deliberato e sempre sotto la citata condizione sospensiva, l'articolo 27 dello statuto sociale come segue:

"Art. 27) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio sociale che si chiude il 31 marzo 2022, in ottemperanza a quanto deliberato dall'assemblea dei soci in data 13 dicembre 2021.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la percentuale da destinare per legge a riserva legale, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti su proposta del Consiglio di Amministrazione.";

fermi ed invariati gli altri articoli del vigente statuto;

3) di approvare, pertanto, il nuovo statuto sociale, recante la deliberata modifica, nel testo che verrà allegato al verbale della presente seduta assembleare;

4) di dar mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di introdurre nel verbale della presente assemblea e nello statuto tutte le modificazioni che si rendessero eventualmente necessarie per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, dopo aver accertato e proclamato il risultato delle votazioni, dichiara chiusa la seduta alle ore 14,30 (quattordici virgola trenta).".

Il presente verbale non contestuale è stato da me redatto ai sensi del disposto dell'art. 2375 c.c. ed allo stesso ho allegato sotto la lettera "A" il nuovo statuto sociale, aggiornato alla assunta deliberazione.

Questo atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, occupa sette pagine di due fogli e viene sottoscritto da me Notaio, unitamente a quanto allegato, alle ore 14,50 (quattordici e cinquanta).

F.TO: LORENZO GROSSI Notaio (L.S.)

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

Allegato "A" all'atto numero 10574/6772 di repertorio.

STATUTO

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1) La società è denominata

"NASHIRA S.p.A."

Art. 2) La società ha sede in Padova.

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.

Art. 3) L'oggetto sociale è costituito dalla seguente attività:

- l'acquisto, l'importazione, l'esportazione e la vendita di beni e servizi di qualsiasi genere, funzionali allo sviluppo di progetti commerciali e piani di vendita;

- l'acquisto, l'utilizzo economico, il trasferimento e la concessione in uso di marchi, brevetti o altre opere d'ingegno su tutto il territorio nazionale ed estero;

- l'assunzione di mandati di rappresentanza e concessione a vendere afferenti i succitati beni, materiali ed immateriali sia da aziende italiane che estere.

La Società potrà inoltre, unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e pertanto in via non prevalente, porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale, compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico, opportune o utili, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali rilasciate, nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi e, nei limiti di legge, l'assunzione di mutui sia fondiari che ipotecari, sia con privati che con Enti pubblici, sia con banche che con istituti di Credito, acconsentendo, allo scopo a tutte le formalità ipotecarie e l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, senza finalità di successivo collocamento.

Il tutto con espressa precisazione che per le attività che richiedono necessariamente titoli di abilitazione professionali o iscrizioni in appositi albi o elenchi, la società dovrà avvalersi dell'opera di professionisti abilitati a norma di legge, soci o estranei alla società stessa.

L'attività di natura finanziaria, anche se strumentale, non sarà comunque esercitata nei confronti del pubblico.

Sono in particolare escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3.2.1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

La società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e finanziarie nonché dei benefici in genere previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale, regionale vigente in merito, con riguardo, altresì, alle norme regolanti l'occupazione e lo sviluppo commerciale e l'industrializzazione del Mezzogiorno.

Art. 4) La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), salve proroghe o anticipato scioglimento.

Domicilio

Art. 5) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

Al fine di poter usufruire degli indirizzi di fax e di e-mail, per le comunicazioni di cui al presente statuto, ciascun socio, amministratore sindaco e revisore dovrà far annotare nei libri sociali i propri indirizzi di fax e di e-mail ai quali inviare dette comunicazioni.

Capitale e azioni

Art. 6) Il capitale sociale è di Euro 50.000 (cinquantamila) ed è diviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni sono nominative e rappresentate da titoli azionari.

Art. 7) Le azioni sono liberamente trasferibili.

Obbligazioni

Art. 8) La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili a norma degli artt. 2410 c.c. e seguenti. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente statuto relative all'assemblea degli azionisti.

Finanziamenti

Art. 9) La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Recesso

Art. 10) I soci hanno diritto di recedere dalla società, per tutte o parte delle loro azioni, nei casi di legge; si applicano le disposizioni degli artt. 2437 e s.s. c.c.

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

Art. 11) La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c..

Assemblee

Art. 12) L'assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 13) Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 19 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale della stessa, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 14) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo alme-

no una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purchè nel territorio di uno stato membro della Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonchè i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso che dovrà essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali, a titolo esemplificativo, lettera raccomandata a/r, fax munito del rapporto di ricezione, posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario), etc.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Determinazione dei quorum

Art. 15) Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 c.c..

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente come tali.

Presidenza dell'assemblea - Verbalizzazione

Art. 16) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio ai sensi dell'art. 2375 c.c.

Procedimento assembleare - Votazioni

Art. 17) E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nel presente statuto.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e tali da consentire l'identificazione degli intervenuti da parte del presidente.

Nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.

In tutti i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax, nei limiti consentiti dall'articolo 2372 del codice civile.

Art. 18) Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile a un socio è un voto non espresso.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere e ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro azionista;
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

Organo amministrativo - Poteri

Art. 19) All'amministratore unico spettano i poteri stabiliti dai soci nell'atto di nomina. Al consiglio d'amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della socie-

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

tà;

- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Art 20) La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo).

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e l'assemblea per la nomina dell'amministratore o del consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 21) Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Organi delegati

Art. 22) Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c..

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e

all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.
Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Delibere del consiglio di amministrazione

Art. 23) Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali, analoghe a quelle previste in tema di assemblea.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano in carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Rappresentanza sociale - Remunerazione

Art. 24) La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione o ai consiglieri delegati.

Art. 25) Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea. Agli Amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione della carica (indennità di fine mandato) accantonando le relative somme con modalità determinate dall'assemblea ordinaria dei soci.

Collegio sindacale e Revisore Contabile

Art. 26) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei Revisori Contabili, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, qualora il controllo contabile non spetti al Collegio sindacale, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Bilancio e utili

Art. 27) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio sociale che si chiude il 31 marzo 2022, in ottemperanza a quanto deliberato dall'assemblea dei soci in data 13 dicembre 2021.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la percentuale da destinare per legge a riserva legale, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Scioglimento e liquidazione

Art. 28) La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il loro numero;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Qualificazione della società

Art. 29) Ai fini e per gli effetti dell'art. 2325-bis del codice civile, si precisa

che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.
Qualora la società perdesse tali caratteristiche, anche in conseguenza di comportamenti non imputabili agli organi sociali, gli amministratori dovranno convocare senza indugio l'assemblea straordinaria dei soci per la modificazione delle clausole del presente statuto incompatibili con le nuove caratteristiche assunte. In tale ipotesi, l'assemblea dovrà essere convocata, oltre che con le modalità previste dal presente statuto, anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 2366, comma 2, del codice civile. Si applicheranno a tale assemblea le disposizioni previste dagli articoli 2368 e seguenti, ed in genere le disposizioni di legge relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Rinvio

Art. 30) Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti, relative alle società per azioni.

F.TO: LORENZO GROSSI Notaio (L.S.)

COPIA AUTENTICA
RILASCIATA SU SUP-
PORTO INFORMATICO
E SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE DAL
NOTAIO LORENZO
GROSSI DI MILANO

Certifico io sottoscritto, dott. Lorenzo Grossi, notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 19 novembre 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Milano, nel mio studio in via Leopardi, n. 27, il giorno 12 gennaio 2022

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Grossi.